

Sintesi

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA E DI DOTTRINA

N. 4

ISPEZIONI DEL LAVORO E FALLIMENTO. CASI E SITUAZIONI

DI MAURO PARISI
E GIOVANNI GRECO PAG. 4



Dottrina

- ♦ L'«equo compenso» per (alcuni) avvocati e (altri) liberi professionisti: tanto rumore per così poco? DI GIONATA CAVALLINI PAG. 8
- ♦ La detenzione e lo spaccio di stupefacenti sono condotte sussumibili nella nozione di giusta causa DI GABRIELE FAVA PAG. 11
- ♦ Indebiti retributivi e ripetizione delle ritenute fiscali e previdenziali DI SABRINA PAGANI PAG. 12

- ♦ Attività gravose, qualifiche professionali e flussi UniEmens: un adempimento che non risolve il problema DI ALBERTO BORELLA PAG. 14

- ♦ Legge Fornero - La «(ri)forma evolutiva» sui licenziamenti individuali DI EMILIA SCALISE PAG. 20

- ♦ Dal Jobs Act al Jobs App: il nuovo contratto di lavoro 4.0. DI ANTONELLA ROSATI PAG. 31

Rubriche

- ♦ IL PUNTO PAG. 2
- ♦ HR&ORGANIZZAZIONE
Lean Office e catene
DI ANDREA MERATI PAG. 33
- ♦ LA PAGINA DELLA MEDIAZIONE
CIVILE E COMMERCIALE
Primo intervento della Corte
di Cassazione in tema
di mediazione obbligatoria
DI LORENZO FALAPPI PAG. 35
- ♦ SENZA FILTRO
Lavori socialmente futuri (e Rdc)
DI ANDREA ASNAGHI PAG. 38
- ♦ UNA PROPOSTA AL MESE
Addizionali regionali e comunali:
semplificazione possibile
DI ROBERTA SIMONE PAG. 41

Sentenze

- ♦ Ammessa la richiesta di trasferimento ad una sede più vicina al familiare disabile da assistere presentata anche durante lo svolgimento del rapporto di lavoro DI SILVANA PAGELLA E ANGELA LAVAZZA PAG. 45
- ♦ Guarigione ritardata per lo svolgimento di attività lavorativa pesante durante l'assenza per infortunio: legittimo il licenziamento DI PATRIZIA MASI PAG. 46
- ♦ La sanzione disciplinare è illegittima quando non comunicata anticipatamente al lavoratore DI ANDREA DI NINO PAG. 46



{UNA PROPOSTA AL MESE

Addizionali regionali e comunali: SEMPLIFICAZIONE POSSIBILE

“Fare un nuovo passo, dire una nuova parola,
è ciò che la gente teme di più.”
(Fëdor Dostoevskij)

L'addizionale regionale e l'addizionale comunale appartengono alla categoria dei “tributi propri derivati” ovvero tributi i cui introiti sono attribuiti ad un ente territoriale (Regione e Comune), ma la loro istituzione e regolamentazione deriva da una legge nazionale (articolo 50 del Decreto Legislativo n. 446/1997 per la regionale e articolo 1 del Decreto Legislativo n. 360/1998 per l'addizionale comunale).

Tale inquadramento comporta che Regioni e Comuni possono esercitare la propria autonomia impositiva esclusivamente nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa statale, non potendo quindi disciplinarne in modo del tutto autonomo contenuto, termini e modalità applicative.

Per entrambi i tributi la base imponibile è quella calcolata ai fini della determinazione dell'imposta Irpef, al netto dei medesimi oneri deducibili, e l'importo è quantificato esclusivamente nel caso in cui risulti dovuto il versamento dell'Irpef a debito del contribuente. Il tributo locale è calcolato sulla base di quanto deliberato dalla singola Regione o Comune ove il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza, applicando un'aliquota unica sull'imponibile fiscale oppure applicando aliquote differenziate su scaglioni identici a quelli previsti dalla disciplina Irpef.

Ogni singolo ente locale può disciplinare ipotesi di esenzioni (ad esempio aliquota azzerata sino ad un determinato imponibile

fiscale) o riduzioni in presenza di specifici requisiti reddituali o di composizione del nucleo familiare (ad esempio in presenza di disabili o di più figli a carico).

Quanto alle modalità di versamento, le addizionali sono valorizzate e trattenute dal datore di lavoro del contribuente oppure sono oggetto di liquidazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Nel caso di nostro interesse, il datore di lavoro sostituto d'imposta deve attualmente attenersi alle seguenti regole:

nel caso di dipendente in forza

Il sostituto d'imposta calcola l'importo dovuto a titolo di addizionali nel cedolino di dicembre e opera le trattenute dal mese di gennaio e non oltre il mese di novembre dell'anno successivo.

Per la sola addizionale comunale è previsto il calcolo del tributo anche in acconto per l'anno successivo, nella misura pari al 30%, da versarsi dal mese di marzo ed entro il mese di novembre dell'anno successivo.

nel caso di dipendente cessato

Il sostituto d'imposta calcola l'importo dovuto a titolo di addizionali all'atto della cessazione e opera contestualmente le relative trattenute.

Per la sola addizionale comunale, all'importo calcolato viene decurtato quanto eventualmente versato a titolo di acconto per l'anno corrente.

Alla cessazione devono essere altresì trattenute, in un'unica soluzione, tutte le restanti rate di addizionale regionale e comunale dovute per l'anno precedente.





SARÀ TUTTO PIÙ CHIARO CON ALCUNI ESEMPI DELLE SITUAZIONI CHE POSSONO CREARSI:

Anno 2018

Tizio viene assunto il 10 febbraio del 2018 e rimane in forza per tutto l'anno fiscale. Per il primo anno di assunzione (2018) non verserà nulla a titolo di addizionali, in quanto – in assenza di cessazione – queste saranno valorizzate solo nel mese di dicembre 2018.

Si ipotizzi un imponibile fiscale di 20.000€ per il 2018.

Da tale imponibile fiscale derivano i seguenti tributi:

- addizionale regionale 346,00€ (aliquota unica dell'1,73% per il 2018)
- addizionale comunale 100,00€ (aliquota unica dello 0,50% per il 2018)

I versamenti delle addizionali di competenza del 2018 saranno effettuati come segue:

- addizionale regionale anno 2018: 11 rate da gennaio 2019 a novembre 2019, importo mensile di circa 31,45€ per complessivi 346,00€;
- addizionale comunale anno 2018: 11 rate da gennaio 2019 a novembre 2019, importo mensile di circa 9,09€ per complessivi 100,00€.

La vigente normativa dell'addizionale comunale prevede che sia dovuto anche l'acconto di competenza dell'anno successivo (2019), quantificato al 30% dell'imponibile dell'anno corrente (2018) quindi:

- addizionale comunale anno 2019 (acconto): 9 rate da marzo 2019 a novembre 2019, importo mensile di circa 3,33€ per complessivi 30,00€;

Nel corso del 2019 il contribuente subirà quindi le seguenti trattenute:

- addizionale regionale per il 2018: importo mensile 31,45€ (11 rate da gennaio a novembre 2019);
- addizionale comunale per il 2018: importo mensile 9,09€ (11 rate da gennaio a novembre 2019);
- addizionale comunale, acconto per l'anno 2019: importo mensile 3,33€ (9 rate da marzo 2019 a novembre 2019).

Anno 2019

Tizio cessa il 25 aprile 2019.

Poiché il contribuente cessa, il sostituto d'imposta è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio all'atto della cessazione trattenendo subito gli importi risultanti, pertanto ipotizzando per il 2019 un imponibile fiscale di 8.000€ si ottengono i seguenti importi:

- addizionale regionale 138,40€ (aliquota unica invariata dell'1,73% per il 2019);
- addizionale comunale 56,00€ (aliquota unica aumentata allo 0,70% per il 2019).

Il sostituto d'imposta deve ora operare le relative trattenute, non a rate ma in un'unica soluzione nel cedolino di cessazione, e quindi tratterrà gli importi indicati, avendo l'accortezza di detrarre dall'importo dovuto a titolo di addizionale comunale per il 2019 (56,00€) quanto già versato a titolo di acconto (1 rata del mese di marzo 2019, pari a 3,33€).

Oltre al conguaglio dell'anno di cessazione (2019) il datore di lavoro dovrà trattenere anche tutte le rate di addizionale regionale e comunale dovute per l'anno precedente (2018) non ancora trattenute.

Il saldo dovuto per il 2018 sarà pertanto:

- addizionale regionale per il 2018: totale dovuto 346,00€ meno importo già trattenuto (31,45€ x nr. 3 rate, da gennaio a marzo 2019) = saldo da trattenere 251,65€;
- addizionale comunale per il 2018: totale dovuto 100,00€ meno importo già trattenuto (9,09€ x nr. 3 rate, da gennaio a marzo 2019) = saldo da trattenere 72,73€.

Nel cedolino dalla cessazione, il contribuente subirà quindi le seguenti trattenute:

- addizionale regionale per il 2018: saldo 251,65€;
- addizionale comunale per il 2018: saldo 72,73€;
- addizionale regionale per il 2019: saldo 138,40€;
- addizionale comunale per il 2019: saldo 52,67€.

per un totale di ben 515,45€.





RIEPILOGANDO IN FORMA TABELLARE SI AVRÀ LA SEGUENTE SITUAZIONE:

	mesi dell'anno 2018 imponibile fiscale 20000€												mesi dell'anno 2019 imponibile fiscale 8000€				totali tributo
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	
reg.le 2018 (1,73%)													31,45	31,45	31,45	251,65	346,00
com.le 2018 (0,5%)													9,09	9,09	9,09	72,73	100,00
reg.le 2019 (1,73%)																138,40	138,40
com.le 2019 (0,7%)															3,33	52,67	56,00
Totali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54	40,54	43,87	515,45	640,40

Le criticità del sistema vigente sono molteplici:

- il contribuente difficilmente riesce a comprendere le modalità e gli importi delle trattenute operate sul proprio cedolino;
- in caso di cessazione il contribuente sopporta una trattenuta complessiva, a solo titolo di addizionali, decisamente cospicua (nell'esempio 515,45€) in quanto si procede alla trattenuta di tutte le rate non pagate di competenza dell'anno precedente e di tutto il saldo dovuto per l'anno corrente;
- in caso di cessazione è possibile che gli importi non trovino capienza nel netto del lavoratore. Tale situazione è statisticamente più ricorrente nei rapporti di breve durata e ancor di più quando la cessazione interviene nei primi mesi dell'anno e/o nei primi giorni del mese: ad esempio, in caso di cessazione il 4 gennaio, il contribuente dovrà versare in un'unica soluzione tutte le 11 rate di addizionale regionale e comunale dell'anno precedente oltre all'eventuale importo calcolato sull'imponibile nell'anno di cessazione.
- nel caso di definizione di un netto concordato con il lavoratore, nell'anno di assunzione (2018) l'importo risultante nel cedolino è falsato in quanto non decurtato delle addizionali dell'anno corrente (che saranno trattenute a rate nell'anno successivo, 2019) e nell'anno successivo (2019) il netto percepito sarà comunque differente da quanto pattuito in quanto subirà anche l'ulteriore trattenuta dell'ac-

conto del 30% per l'addizionale comunale per l'anno corrente (2019);

- il sistema è tortuoso non solo per le modalità di versamento posticipato, ulteriormente complicate dalla trattenuta dell'acconto dell'addizionale comunale, ma anche nella successiva fase di esposizione dei relativi importi in sede di Certificazione Unica CU, dichiarazione 770 e successiva dichiarazione dei redditi.

Nondimeno, le casse di Regioni e Comuni non incassano alcun introito per l'anno di assunzione del contribuente: nella tabella precedente si noti come nel 2018 nulla è trattenuto al lavoratore.

Ciò comporta una sorta di sospensione del tributo, che sarà poi materialmente percepito da Regioni e Comuni solo nell'anno successivo. Francamente il sistema vigente risulta inutilmente complesso e qualsiasi operatore, anche non esperto, non può che comprenderne immediatamente la sua farraginosità.

La soluzione è senza dubbio banale, perché semplicemente si propone di calcolare l'importo dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale applicando l'aliquota sull'imponibile fiscale mensile e trattenendo subito il relativo importo.

La valorizzazione e trattenuta delle addizionali regionali e comunali non avverrebbe più in sede di conguaglio o a rate nei mesi successivi ma ogni mese, analogamente a quanto avviene per la liquidazione dell'Irpef.





UTILIZZANDO I DATI DELL'ESEMPIO PRECEDENTE, LA PROPOSTA DI SEMPLIFICAZIONE COMPORTEREBBE IL SEGUENTE SCENARIO:

	mesi dell'anno 2018												mesi dell'anno 2019				totali tributo
	gen	feb assne	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr cessne	
imp. fiscale	imponibile fiscale 20000€												imponibile fiscale 8000€				
	0	1.190	1710	1710	1710	1710	1710	1710	1710	1710	1710	3420	1710	1710	1710	2.870	
reg.le 2018 (1,73%)		20,59	29,58	29,58	29,58	29,58	29,58	29,58	29,58	29,58	29,58	59,17					345,98
com.le 2018 (0,5%)		5,95	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	17,10					100,00
reg.le 2019 (1,73%)													29,58	29,58	29,58	49,65	138,39
com.le 2019 (0,7%)													11,97	11,97	11,97	20,09	56,00
Totali	0,00	26,54	38,13	38,13	38,13	38,13	38,13	38,13	38,13	38,13	38,13	76,27	41,55	41,55	41,55	69,74	640,37

Comparando le due tabelle riepilogative, si evince come il totale dei tributi trattenuti siano identici, eccetto alcuni centesimi dovuti agli arrotondamenti.

Emerge però chiaramente come la trattenuta mensile subita dal lavoratore, benché operata subito nel mese di assunzione e non posticipata nell'anno successivo, sia economicamente più sopportabile dal contribuente, soprattutto nella fase di conguaglio all'atto della cessazione.

Ad aprile 2019, infatti, la trattenuta complessiva sarebbe di soli 69,74€ contro i 515,45€ dell'attuale sistema.

Analizzando il dato mensile, le trattenute del 2019 sarebbero pressoché identiche comparando il sistema ipotizzato con quello vigente, il che implica che i Comuni non subirebbero perdite di gettito dovute all'eliminazione delle rate di acconto, in quanto percepirebbero l'addizionale comunale già dal primo mese di rapporto di lavoro anziché dal mese di marzo dell'anno successivo. Si consideri ulteriormente che nel caso di lavoratore in forza da diversi anni, l'effetto falsamente positivo del pagamento dei tributi locali posticipato all'anno successivo è vanificato, perché ogni anno si versano le rate dell'anno precedente.

Lo slittamento ha infatti (falsi) "benefici" solo per l'anno di assunzione: se il lavoratore del nostro esempio fosse cessato ad aprile 2021, nel corso del 2019 e del 2020 avrebbe avuto ogni mese la trattenuta delle addiziona-

li regionale e comunale dell'anno precedente. Criticità potrebbero verificarsi qualora la residenza del lavoratore, comunicata e registrata nel gestionale paghe, dovesse successivamente risultare errata: in questo caso infatti sarebbero già state versate una o più trattenute mensili di addizionale regionale e comunale a enti locali non beneficiari. Si tratterebbe tuttavia di un'eventualità possibile anche nell'attuale sistema e quindi non rappresenterebbe di fatto una nuova anomalia generata dalla soluzione prospettata. In ogni caso si potrebbe sanare con le modalità già attualmente utilizzate.

La semplificazione proposta è semplice, quasi scontata, e proprio per questo non si ravvisano motivi per cui non possa trovare applicazione. Sistema più razionale e coerente, miglior comprensione della quantificazione della trattenuta operata mensilmente, drastica riduzione delle ipotesi di incapienza in sede di conguaglio, maggior semplicità nella compilazione della CU e della dichiarazione 770: questi sono alcuni degli effetti positivi del nuovo sistema, e senza che vi sia una distorsione delle entrate per Regioni e Comuni.

Semplificazione possibile? Certamente, e talmente semplice che resta da chiedersi cosa si aspetti a modificare un sistema tortuoso vigente da oltre vent'anni.

Ma si sa, le semplificazioni richiedono uno sforzo ulteriore, che non sempre si ha il coraggio di affrontare.

